



Comune di
Pieve a Nievole
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO URBANISTICO N. 2
VARIANTE N. 1

(L.R. n.65 del 10 Novembre 2014, art. 30)

Norme Tecniche di attuazione
(stralcio)

Sindaco
Responsabile del procedimento
Garante della comunicazione
e della partecipazione


Gilda Diolaiuti
Geom. Daniele Teci

Dr.ssa Ilaria Luciano

Tecnico incaricato
Geologia, Idraulica e Sismica
Sistemi Informativi Territoriali

Arch. Massimo Paganelli
Geol. Raffaele Lombardi
Dott. Francesco Scaglione

MAGGIO 2018



Obiettivo 4 della Variante n.1 al RU2:
Previsione di una rete ciclopedonale nel Capoluogo

Articolo con modifiche

39.4 – Percorsi ciclo pedonali urbani

1. Il RU. Individua con apposita simbologia negli elaborati in scala 1/2000 i tracciati urbani sui quali deve essere consentito il pubblico passaggio;
2. Qualora i percorsi non siano già gravati da servitù di uso pubblico, il Comune potrà istituirla d'accordo con i proprietari mediante apposita convenzione, oppure potrà imporre una servitù pubblica di passo od espropriare la striscia di terreno necessaria al suddetto uso previa dichiarazione di pubblica utilità.
3. I passaggi ciclo pedonali non potranno essere recintati se non a mezzo siepi; la loro larghezza verrà definita in sede di progettazione esecutiva.
4. Le piste ciclabili previste sulle tavole del RU/2 dovranno essere realizzate con modalità tali che tengano in considerazione i flussi e le quantità di traffico veicolare, possibilmente con azione progettuale congiunta con i Comuni limitrofi ai fini di una progettazione razionale della rete ciclabile.

Articolo modificato

39.4 – Percorsi ciclo pedonali urbani

1. Il RU. Individua con apposita simbologia negli elaborati in scala 1/2000 i tracciati urbani sui quali deve essere consentito il pubblico passaggio;
2. Qualora i percorsi non siano già gravati da servitù di uso pubblico, il Comune potrà istituirla d'accordo con i proprietari mediante apposita convenzione, oppure potrà imporre una servitù pubblica di passo od espropriare la striscia di terreno necessaria al suddetto uso previa dichiarazione di pubblica utilità.
3. I passaggi ciclo pedonali non potranno essere recintati se non a mezzo siepi; la loro larghezza verrà definita in sede di progettazione esecutiva.
4. Le piste ciclabili previste sulle tavole del RU/2 dovranno essere realizzate con modalità tali che tengano in considerazione i flussi e le quantità di traffico veicolare, possibilmente con azione progettuale congiunta con i Comuni limitrofi ai fini di una progettazione razionale della rete ciclabile.

Obiettivo 7 della Variante n.1 al RU2:

Modifica delle NTA per ampliamenti “una tantum” di fabbricati esistenti per gravi motivi di disabilità

...../.....

20.1 – Centri antichi ed aree urbane storicizzate (ZONA "A1"): Centro storico

Art.20.1 - Interventi ammessi sugli immobili

...../.....

8. (vedi art.21.5, comma 2, lettera f - Ampliamento dei fabbricati esistenti per gravi motivi di disabilità)

...../.....

20.2 – Ville collinari ed aggregati rurali storicizzati (ZONA "A2"):

Art.20.2 - Interventi ammessi sugli immobili

...../.....

2.

...../.....

d)

...../.....

(vedi art.21.5, comma 2, lettera f - Ampliamento dei fabbricati esistenti per gravi motivi di disabilità)

Art.21.5 – Interventi ammessi sugli immobili nelle zone B

...../.....

2.

...../.....

f) Ampliamento dei fabbricati esistenti per gravi motivi di disabilità

- Nel rispetto delle normative di cui alla Legge 13/1989 e s.m.i. e di quelle igienico-sanitarie, per i locali situati al piano terra dei corpi di fabbrica principali o di suoi accessori, laddove non siano presenti volumetrie utilizzabili a tale scopo, è consentito un ampliamento “una tantum” fino al raggiungimento di 45,00 mq di superficie utile netta, con eventuale cambio d’uso ai fini residenziali.

- Tale deroga è consentita esclusivamente in presenza di soggetti colpiti da gravi forme di disabilità ai fini dell’ottenimento di un’ambiente più consono al decorso della malattia ed al trattamento delle terapie necessarie

- Nel caso della cessazione di utilizzo di tali strutture da parte di soggetti disabili, dovrà essere ripristinata la destinazione d’uso precedente all’intervento anche per la parte ampliata.

Art.27.1 – Interventi sul PEE con destinazione d’uso agricola

...../.....

d) (vedi art.21.5, comma 2, lettera f - Ampliamento dei fabbricati esistenti per gravi motivi di disabilità)

Art.27.2 – Interventi sul PEE con destinazione d'uso non agricola

...../.....

e) (vedi art.21.5, comma 2, lettera f - Ampliamento dei fabbricati esistenti per gravi motivi di disabilità)